



Comune di San Biagio della Cima

Provincia di Imperia

Approvato con deliberazione Consiglio comunale
n. 19/2010 del 29 giugno 2010

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

ART. 1

FINALITA'

1 - Il Comune di San Biagio della Cima, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2 - L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs 19.06.1997, n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 2

IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

1 - L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

2 - La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro in termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali:

a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;

b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;

c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore al 50 % e, comunque, non inferiore a Euro 103,00, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.

ART. 3

DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 - La definizione dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; ne è esclusa l'attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.

2 - Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:

- a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
- b) se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'art. 6.

ART. 4

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1 - Si vogliono acquisite al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

2 - L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al secondo comma del precedente articolo, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal secondo comma dell'art. 2.

ART. 5

COMPETENZE

1 - Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione.

2 - Il funzionario responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi /benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

ART. 6

ATTIVITA' DEL COMUNE

1 - Il funzionario responsabile, prima della emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria non inferiore a Euro 516,00 ed per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, trasmette

al contribuente - a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento - un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce avviso di accertamento o liquidazione suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
- d) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.

2 - Non è fatto l'obbligo dell'accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.

3 - Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

ART. 7

ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE

1 - Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.

2 - L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.

3 - Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile formula, anche telefonicamente, l'invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni. Il termine riveste carattere perentorio per il Comune ed i maggiori interessi a carico del contribuente dipesi dal ritardo della convocazione non sono dovuti. Il danno per il Comune è risarcito dalla parte che ne avrà data la causa.

4 - Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'art. 6, può formulare - anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. L'istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

5 - La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di NOVANTA giorni dalla data di presentazione

dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.

6 - L'impugnazione dell'atto, anche da parte di un solo coobbligato, comporta rinuncia all'istanza.

ART. 8

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 - Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice copia esemplare, è sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo.

2 - Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute (anche in forma rateale) nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.

3 - Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

4 - L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

ART. 9

ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

1 - Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro VENTI giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

2 - Entro DIECI giorni dal versamento dell'intero importo (o di quello della prima rata) il contribuente fa pervenire all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

3 - Il mancato pagamento, anche di una sola rata, rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.

4 - Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di quattro rate trimestrali anticipate se la somma complessivamente dovuta supera Euro 516,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.

5 - In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

ART. 10

SANZIONI

1 - La definizione avvenuta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento comporta l'applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta del 75 % del minimo edittale.

2 - La mancata trasmissione del documento comprovante il pagamento comporta la irrogazione di una sanzione di Euro 51,00.

ART. 11

ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento entra in vigore a seguito di avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione.

2 - E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Allegato 1 *Domanda di accertamento con adesione ai sensi del Regolamento comunale*

Allegato 2 *Invito a comparire per la definizione dell'accertamento con adesione*

Al'Ufficio Tributi del
Comune di San Biagio della Cima
Piazza Pianello snc
18036 – SAN BIAGIO DELLA CIMA

Oggetto : Domanda di accertamento con adesione ai sensi dell'art. del Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio in data n.....

Il/la sottoscritto/a _____
C.F. _____ residente in _____
Via/Piazza _____ n. _____

Premesso

Che in data _____ è stato notificato l'avviso di accertamento n. _____ del _____, non preceduto dall'invito a comparire

Formula

L'accertamento con adesione in relazione al predetto avviso di accertamento ai fini della sua eventuale definizione in contraddittorio.

Cognome _____
Nome _____
Recapito telefonico _____
Data _____

Firma



Comune di San Biagio della Cima

Provincia di Imperia

C.A.P. 18036 – Piazza Pianello s.n.c.

Tel. 0184289044 – Fax. 0184289600

email: sanbiagiodellacima@libero.it

UFFICIO TRIBUTI

Oggetto : Invito a comparire per la definizione dell'accertamento con adesione.

Ai sensi dell'art. _____ del regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, con riferimento al tributo comunale _____, per l'anno di imposta _____,

la S.V. è invitata a comparire in data _____ alle ore _____ presso l'Ufficio Tributi del Comune di San Biagio della Cima allo scopo di procedere alla definizione del seguente accertamento :

- imposta;
- sanzione;
- interessi;
- accessori

La S.V. potrà presentare adesione ai contenuti del presente invito dell'ente impositore mediante comunicazione e versamento delle somme dovute entro il ventesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima e unica rata.

Si avverte, inoltre, che il pagamento delle somme dovute, quantificate nell'invito di adesione, deve essere effettuato entro venti giorni mediante delega ad una banca autorizzata o tramite l'agente della riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di 20 giorni.

Nell'ipotesi di versamento rateale non è richiesta la prestazione delle garanzie. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, l'ufficio provvederà all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme.

Distinti saluti.

Il Responsabile